

Allegato "D"

all'atto in data 19 luglio 2019 n. 99461/19428 di rep.

STATUTO

ASSOCIAZIONE "FEDERAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO O.D.V."

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita ai sensi del codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del terzo settore") l'associazione ente del terzo settore denominata

"FEDERAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO O.D.V."

con sede in Ospitaletto (BS), via S. Pio da Pietrelcina n. 230.

L'associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro e intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne. L'associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente "sezioni", sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 2 - Principi ispiratori

L'associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, esercitando la propria attività di coordinamento e rappresentatività tra le associazioni di emergenza e trasporto sanitario, secondo il combinato disposto della L. R. 14 febbraio 2008 n. 1, in soccorso dei singoli e delle comunità.

Art. 3 - Elementi giuridici

L'associazione è costituita agli effetti giuridici come un ente del terzo settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella Sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

Art. 4 - Oggetto e scopo

L'associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone ad essi aderenti.

Benché le associazioni aderenti continuino a rimanere autonome e governate dai propri organi, l'associazione si prefigge, in particolare e a solo titolo esemplificativo, di:

1) essere interlocutore dell'ente di gestione regionale del servizio di emergenza/urgenza (A.R.E.U.) e/o di qualsivoglia altro organo determinato allo scopo, a livello provinciale,

- regionale e, all'occorrenza, nazionale, nonché di rappresentare gli associati in sedi istituzionali e non istituzionali;
- 2) promuovere e diffondere la cultura del volontariato e del no profit;
 - 3) favorire il dialogo e la collaborazione tra le associazioni di volontariato di emergenza e trasporto sanitario e gli enti pubblici di riferimento;
 - 4) promuovere e sviluppare l'informazione e la cultura sanitaria tra gli associati e nella popolazione;
 - 5) promuovere e ricercare tra gli associati la qualità e la formazione dei soccorritori, nel rispetto dei protocolli ufficiali e nella costante ricerca di collaborazione con gli organismi territoriali delle AAT presenti sul territorio;
 - 6) essere attenta alla società e a nuovi modelli organizzativi e di convenzionamento con enti;
 - 7) tutelare gli associati da situazioni potenzialmente pericolose, sia nuove che non;
 - 8) promuovere la solidarietà internazionale del soccorso;
 - 9) promuovere la donazione del sangue e degli organi.

In particolare, l'associazione può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- 1) ricerca e sviluppo di progetti comuni;
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale tramite l'organizzazione di corsi, serate, attività di studio, convegni e iniziative di informazione in attuazione degli scopi associativi previsti dal presente statuto, anche mediante pubblicazioni;
- 3) ricerca di forme di collaborazione economiche, commerciali e di servizio comuni;
- 4) azioni di sostegno a favore degli associati;
- 5) collaborazione con enti o altre associazioni;
- 6) ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- 7) adesione o associazione di enti, gruppi o altri soggetti senza scopo di lucro, siano essi singoli ovvero già organizzati in forma federativa o in altra forma equipollente.

Art. 5 - Attività di interesse generale

L'associazione può compiere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, l'associazione può, tra le altre attività, effettuare:

- a) operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di

partecipazioni e interessenze in altri enti, purché strumentali al perseguimento dei fini associativi;

b) ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Attività di formazione

L'associazione promuove e incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei volontari con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo. A tal fine si avvale del CeFRA (Centro di Formazione Riconosciuto e Accreditato), ovvero di qualsiasi altro ente o strumento idoneo allo scopo.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 7 - Ammissione e adesione

Sono associati le associazioni di volontariato, gli enti e organismi no profit nonché le imprese sociali operanti nell'ambito del soccorso sanitario e della protezione civile che condividano le finalità dell'associazione e si impegnino per la realizzazione delle stesse, in regola con gli obblighi statutari e sociali di seguito definiti.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi associati.

Esso provvederà a istruire la pratica e a deliberare in merito alla domanda di adesione entro il termine di mesi 4, fatta salva la necessità di ulteriori verifiche. Tale termine non è da considerarsi perentorio.

A tal fine, direttamente o tramite terzi, il Consiglio Direttivo può richiedere la documentazione necessaria a corredo della pratica, eseguire ispezioni o accessi presso la sede del richiedente e verificare altresì le dotazioni o gli strumenti in uso. I costi dell'eventuale istruttoria sono in ogni caso a carico del richiedente.

L'assenza di risposta entro 4 mesi è da intendersi come diniego; in caso di diniego scritto l'associazione non è tenuta a indicare alcuna motivazione.

Le domande, se accolte, verranno accettate con riserva per un periodo non superiore a 4 anni, decorso il quale l'adesione si intenderà definitiva.

Nel periodo di accettazione con riserva il Consiglio Direttivo può revocare, anche senza motivazione alcuna, l'accoglimento della domanda di adesione.

L'associato è tenuto a corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo a pena di esclusione.

Art. 8 - Adesione

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non

può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto in assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello statuto e per l'approvazione dei bilanci.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare i diritti inviolabili della persona. E' perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Gli associati prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività dell'associazione ed esercitano la propria attività in cariche associative in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione.

Possono essere membri dell'associazione anche altre associazioni, siano o non siano riconosciute, purché non a scopo di lucro e operanti nel medesimo settore di intervento. L'ammissione di altri soggetti, siano essi singoli o costituiti in forma associata, operanti in altri settori quali, a titolo di esempio, la protezione civile, sarà valutata di volta in volta.

Art. 9 - Obblighi

Gli associati sono obbligati:

- a) al versamento della quota associativa annuale; tutti i diritti derivanti dall'iscrizione e la possibilità di usufruire dei servizi offerti dall'associazione sono subordinati al versamento della quota associativa;
- b) all'osservanza e al rispetto del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- c) ad assicurare all'associazione i flussi informativi nonché l'accesso ai dati e agli atti necessari, anche al fine di eventuali verifiche per il rispetto dei principi e delle regole statutarie e regolamentari.

Art. 10 - Diritti degli associati

I diritti degli associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti;
- b) concorrere all'elezione delle cariche sociali;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'associazione e in riferimento agli scopi associativi previsti nel presente statuto;
- e) esaminare i libri sociali;

- f) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- g) frequentare i locali dell'associazione;
- h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 11 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione secondo le norme del presente statuto o per il mancato pagamento nei termini della quota associativa, salvo per quest'ultima ipotesi diversa determinazione del Consiglio Direttivo, purché in presenza di validi motivi.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere. Il recesso non comporta alcun onere per l'associato.

L'associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo qualora abbia violato le norme statutarie, non ottemperato ai doveri che gli derivano dallo statuto, dal regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi.

In ogni caso è considerata valido motivo di esclusione dall'associazione una delle seguenti fattispecie:

1. mancato rispetto dello statuto dell'associazione;
2. gravi scorrettezze nei confronti di altri associati, anche in ordine a bandi pubblici di assegnazione di beni e servizi;
3. ogni forma di partenariato, accordo economico (inteso anche come garanzia, prestito, ripianamento di debiti, sostegno finanziario da parte di soggetti non autorizzati allo svolgimento dell'attività bancaria o di finanziamento monetario) ovvero appartenenza o inclusione in gruppi privati, società, enti privati estranei all'associazione che siano incompatibili con lo spirito del volontariato e della solidarietà, quali ad esempio l'attività di impresa nel medesimo settore in cui operano l'associazione e i suoi associati.

E' altresì causa di esclusione dall'associazione e conseguentemente anche da ogni suo servizio o attività anche a carattere didattico e formativo attraverso il CeFRA, il diniego di accettazione della domanda formulata dall'associato di adesione alla "Rete Nazionale Misericordia e Solidarietà", ovvero l'esclusione dell'associato dalla stessa.

In questo caso la quota associativa versata sarà restituita per il periodo residuo non goduto.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato.

Art. 12 - Il volontario

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o per la realizzazione di progetti della stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità

in modo personale e gratuito e senza scopo di lucro, neppure indiretto.

Le prestazioni fornite dai volontari sono gratuite, non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione o altro ente del terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tipo forfettario conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma terza del Codice del Terzo settore. L'associazione potrà tuttavia assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione o altro ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso il volontario e l'ente associato non potranno prestare la propria opera presso altre associazioni, enti, gruppi, società esterne all'associazione che svolgano attività simili a quella dell'associazione e dell'ente di appartenenza senza la delibera vincolante del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Divieto di distribuzione di utili

L'associazione non potrà distribuire neanche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione prevede, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Art. 14 - Divisa

Per i servizi di pronto soccorso di assistenza viene adottata una divisa secondo il modello indicato dal Consiglio Direttivo rispondente alla normativa vigente.

TITOLO III - ORGANI

Art. 15 - Organi dell'associazione.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) la Commissione di controllo;
- d) il Collegio dei sindaci revisori.

Art. 16 - Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo

sovrano della stessa.

In caso di adesione di enti, organizzazioni o gruppi già federati, avranno diritto di voto le singole associazioni e non l'ente che le rappresenta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, da un associato nominato dall'assemblea.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno, una delle quali, entro il 10 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea è convocata mediante qualsiasi metodo di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo, compresa la posta elettronica, con comunicazione da inviarsi a tutti gli associati iscritti nell'apposito libro almeno sette giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata su domanda firmata e motivata da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea può anche riunirsi in un luogo diverso dalla sede dell'associazione, purché in Italia.

Art. 18 - Oggetto delle delibere assembleari

L'assemblea:

- a) provvede all'elezione del Consiglio Direttivo;
- b) provvede all'elezione del Collegio dei sindaci revisori;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- d) delibera sulle modifiche al presente statuto;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- g) approva il bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti;
- h) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Art. 19 - Validità dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti, di tanti associati che rappresentino più della metà degli aderenti all'associazione.

Ogni associato non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

Art. 20 - Votazioni

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea e di votare tutti

gli associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

In deroga a quanto disposto dall'art. 19 del presente statuto, l'assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei presenti.

Delle riunioni dell'assemblea sarà redatto su apposito libro il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal segretario, persona (anche diversa dagli associati) a tale funzione eletta dall'assemblea.

Art. 21 - Gruppi operativi

L'associazione promuove il volontariato giovanile anche attraverso il "Gruppo giovanile"; un rappresentante del "Gruppo giovanile" partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto nelle riunioni in cui si discute di questioni giovanili.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dagli associati.

Il Consiglio ha durata quadriennale.

In caso di partecipazione di gruppi, enti e federazioni, gli stessi avranno diritto di far parte del Consiglio nominando un proprio consigliere delegato ogni 5 associazioni rappresentate.

Le cariche associative sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

La convocazione avverrà mediante qualunque metodo di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo, comprese la posta elettronica. Per le delibere di particolare rilevanza sarà necessaria la raccomandata con avviso di ricevimento ovvero la convocazione a mezzo fax da cui si desuma l'inoltro effettuato al destinatario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza o impedimento è presieduto dal Vicepresidente; in assenza o impedimento di entrambi è presieduto dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presi-

dente e dal Segretario.

Art. 23 - Compiti del Consiglio Direttivo

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) eseguire i deliberati dell'assemblea;
- b) redigere le norme di attuazione del presente statuto ed emanare qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento dell'associazione;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione, ivi compresi l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili, mobili e automezzi, l'assunzione di finanziamenti ipotecari;
- d) stabilire le attività diverse, non già richiamate dallo statuto;
- e) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi associativi;
- f) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e nel rispetto della normativa vigente;
- h) predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i) decidere sull'ammissione dei volontari che ne facciano richiesta;
- j) assumere i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- k) approvare e modificare le quote associative;
- l) tenere, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- m) nominare il Presidente, il Vice presidente e il Segretario del Consiglio Direttivo;
- n) nominare il Tesoriere dell'associazione, il quale, su favorevole deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà avvalersi anche di personale esterno avente le necessarie competenze;
- o) conferire deleghe ai consiglieri per le singole attività;
- p) nominare un segretario amministrativo per i rapporti tra gli associati e l'AREU;
- q) nominare il Direttore del CeFRA.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento e organizzazione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

Art. 24 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo è necessario che

le associazioni di appartenenza dei candidati abbiano maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni di iscrizione all'associazione, termine biennale decorrente dalla data di delibera di ammissione da parte del Consiglio. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo volontari con legami di coniugio, parentela fino al quarto grado e affinità fino al secondo grado, nonché volontari eletti alle cariche di sindaco revisore, o nominati come organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo i dipendenti dell'associazione, nonché i volontari che rivestono cariche politiche di qualsiasi tipo.

Art. 25 - II Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Art. 26 - Commissione di controllo e Collegio dei sindaci revisori

Fintanto che non siano superati per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117 del 3 agosto 2017, l'assemblea elegge una commissione di controllo interna composta da tre membri eletti dall'assemblea fra gli associati. Dopo l'elezione, la commissione si riunirà per nominare il suo Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

La commissione si riunisce almeno trimestralmente; controlla l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Ogni componente della commissione può effettuare anche individualmente ispezioni e controlli; il Collegio può verificare almeno una volta all'anno la consistenza della cassa e della tesoreria e redigere la relazione annuale di accompagnamento al bilancio consuntivo.

I componenti della Commissione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La Commissione delibera validamente con la presenza di due componenti.

I componenti il Consiglio Direttivo e della commissione di controllo non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il resoconto morale e finanziario.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei

parametri previsti dal sopra citato art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Collegio dei revisori o un Revisore unico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 3 agosto 2017 n. 117.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati.

In alternativa al comma precedente, l'assemblea potrà demandare il controllo legale alla rete associativa di riferimento alla quale l'associazione aderisce.

All'atto dell'insediamento del Collegio dei Revisori dei conti, la commissione di controllo cessa dalle proprie funzioni di controllo contabile e finanziario.

La commissione di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili.

La commissione di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.

TITOLO VI - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 27 - Entrate e assenza scopo di lucro

L'associazione trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli e organizzazioni;
- c) contributi dello Stato e istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito degli scopi associativi;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Art. 28 - Raccolta di fondi e attività strumentali

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, anche attività di raccolta di fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- a) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli

associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge dello statuto;

b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica, nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo svolgimento delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 29 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente medesimo derivanti da titoli pubblici e privati, da lasciti in generale, legati o donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Esso si compone:

a) di un Fondo di dotazione, corrispondente ad una somma liquida disponibile pari a 15.000,00 euro, che costituisce il patrimonio minimo ai fini del riconoscimento e del mantenimento della personalità giuridica;

b) di un Fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

1. dalle quote associative;

2. dal ricavato dell'organizzazione da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo associativo, quali ad esempio:

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

Tutti gli eventuali beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli associati.

Art. 30 - Contributi

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il contributo sarà aggiornato di volta in volta a seconda delle necessità.

Art. 31 - Bilancio

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 32 - Avanzi di gestione

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio sarà suddiviso in parti uguali tra tutte le associazioni aderenti, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

In deroga a quanto disposto dagli artt. 19 e 20 del presente statuto, lo scioglimento dell'associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 34 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente statuto, saranno deferite alla decisione di tre arbitri, da nominarsi tra gli avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Brescia. Uno sarà nominato dal ricorrente, l'altro dal resistente e il terzo di comune accordo tra le parti entro 15 giorni. Essi decideranno in via irrituale secondo diritto nel termine di 30 giorni successivi alla nomina del terzo arbitro, regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterranno più opportuno.

La parte soccombente si impegna a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri.

Art. 35 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, il codice civile.

Sei postille; sei parole cancellate.

F.to Facchetti Sergio Valentino

F.to Notaio Francesco Trapani

(I.S.)

IO SOTTOSCRITTO DR. TRAPANI FRANCESCO, NOTAIO IN OSPITALET-
TO (BS) ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI BRESCIA, CERTIFI-
CO CHE LA PRESENTE E' COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME
AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL-
L'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE
SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI.